

Il nuovo modello di Collaborazione Volontaria



A cura di
Pierangelo Reale
Dottore Commercialista
e Revisore Legale dei
Conti in Torino

L'art. 7, D.L. n. 193 del 22/10/2016 ha riaperto i termini per l'adesione alla procedura di Voluntary Disclosure consentendo ai contribuenti interessati di sanare le violazioni commesse fino alla data del 30/09/2016. La nuova edizione della Voluntary, ancorché sia una mera riapertura dei termini, prevede l'introduzione del sistema autoliquidatorio alla procedura di collaborazione volontaria delle imposte, degli interessi e delle sanzioni; tale modalità renderà più semplici l'emersione e la sanatoria delle violazioni fiscali nazionali ed internazionali poste in essere sotto il profilo procedurale.

L'art. 7, D.L. fiscale 193 del 22/10/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017 (L. 232 dell'11/12/2016) ha riaperto i termini per l'adesione alla procedura di *Voluntary Disclosure*; a seguito della riapertura dei termini i soggetti interessati potranno sanare tutte le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 2016.

Visto l'enorme successo conseguito dalla precedente procedura, soprattutto in ambito internazionale avendo avuto poco riscontro in ambito di violazioni fiscali nazionali, la nuova procedura, oltre ad essere estesa a nuovi Paesi, è volta ad invogliare la sanatoria delle violazioni fiscali commesse dai contribuenti sul suolo nazionale.

L'adesione potrà avvenire fino alla data del 31/07/2017, che rappresenta il nuovo termine per accedere alla procedura, che vede quale importante novità, al fine di mantenere i benefici premiali della procedura l'introduzione della autoliquidazione.

Il contribuente, in tale ottica, potrà autoliquidare l'imposta, gli interessi e le sanzioni, procedendo al versamento delle somme dovute entro il 30 settembre 2017 (termine ultimo per la prima rata nell'ipotesi in cui si decida di optare per il versamento rateale). Nell'ipotesi in cui il contribuente proceda ad un versamento in misura inferiore all'effettivo dovuto o non abbia provveduto all'autoliquidazione delle somme, l'Agenzia delle Entrate provvederà alla richiesta e al recupero delle somme al netto di quanto già incassato, rimodulando le sanzioni con le maggiorazioni previste alla lettera c) dell'art. 10, comma 1, del D.L. n. 193 del 22/10/2016 e D.L. 107/1990.

PER APPROFONDIRE

Sei abbonato?

ENTRA
IN SOLMAP

Non sei abbonato?

SCOPRI
LA PROMOZIONE SOLMAP

Premessa